

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1127**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRAMEGNA, POCHETTI, NAPOLITANO, DI GIULIO, BELLARDI MERLO ERIASE, BERTANI ELETTA, COLONNA, FACCHINI, FORTUNATO, LODOLINI FRANCESCA, MICELI VINCENZO, MIGLIORINI, NOBERASCO, FURIA, RAMELLA, ROSOLEN ANGELA MARIA, ZOPPETTI, GUASSO, CERAVOLO, CARRA', CACCIARI, de CARNERI, BARACETTI, BOCCHI, TANI, IANNI, CIUFFINI, CANULLO, PERANTUONO, MARRAFFINI, AMARANTE, CALICE, LAMANNA, MANCUSO, MACCIOTTA, SICOLO

*Presentata il 9 febbraio 1977***Norme per l'accertamento e la riscossione unificata
dei contributi previdenziali ed assistenziali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La realizzazione di un sistema unificato in materia di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali rappresenta ormai una esigenza generalmente riconosciuta come non più differibile.

È noto, tra l'altro, come nel corso della VI legislatura, proprio per iniziativa di questo ramo del Parlamento, il problema fu posto all'ordine del giorno mediante la presentazione di un disegno di legge. Ed è altresì noto come l'iniziativa non ebbe possibilità di definizione non solo per il carattere limitativo ed incompleto che il disegno di legge recava, ma soprattutto a causa di talune posizioni intransigenti in ordine al problema del « controllo » della riscossione unificata. Controllo che si giudi-

cava indispensabile esercitare mediante un organo collegiale, di dubbia natura e finalità, da inserire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e che di fatto avrebbe finito per svolgere, principalmente, un ruolo destinato a limitare l'autonomia del consiglio di amministrazione dello stesso istituto.

La unificazione dell'accertamento e della riscossione deve essere considerata come operazione preliminare del più vasto disegno di razionalizzazione e riorganizzazione del nostro sistema previdenziale. Ma non va dimenticata altresì la sua positiva collocazione nel quadro del processo di riordinamento in atto nel settore del pubblico impiego, processo finalizzato al conseguimento di una incisiva funzionalità degli enti preposti alla gestione di servizi pubblici ed

alla eliminazione di quelli, fra i troppi esistenti, di cui viene riconosciuta l'inutilità.

Tra gli aspetti che vanno presi in considerazione ci sembra non trascurabile mettere in evidenza la circostanza che si tratta di operazione priva di oneri finanziari sia per i bilanci degli enti che per lo Stato e che, al contrario, consente di realizzare rilevanti economie proprio nelle spese di gestione della complessa macchina attualmente preposta alla riscossione dei contributi.

Ma è evidente che la riscossione unificata è finalizzata a rimuovere, in modo specifico, una serie di situazioni che per gravità ed ampiezza non possono essere ulteriormente tollerate.

Anzitutto va evidenziato il problema delle evasioni contributive. Sull'esistenza di questo fenomeno sono pochi coloro che possono ancora ragionevolmente nutrire dubbi o perplessità. Le indagini finora effettuate e gli studi prodotti da più parti sull'argomento, inducono fondatamente a ritenere che l'evasione dall'obbligo contributivo riguarda un numero rilevante di datori di lavoro, per cifre non inferiori ai 3.000 miliardi all'anno. Ci riferiamo naturalmente non solo ai comportamenti omissivi che vengono posti in atto mediante il pagamento dei contributi presso uno soltanto o due dei tre enti previdenziali (quasi sempre con dichiarazioni retributive difformi tra loro), comportamenti che possono essere agevolmente eliminati con la unicità della denuncia del rapporto di lavoro, ma anche alle evasioni totali, cioè alla mancata denuncia di tutto o parte del personale occupato. Qualora le evasioni contributive fossero in gran parte eliminate, potrebbero essere persino ridotti i contributi sociali, risultando evidentemente più giusto che il totale delle imprese e dei lavoratori paghino un poco meno piuttosto che un certo numero di essi non paghi nulla e gli altri sopportino l'intero onere delle assicurazioni sociali.

Il mezzo più efficace per combattere le evasioni dei contributi, che è oltretutto lo strumento più idoneo per ridurre gli eccessivi costi di gestione, gravato, ora, ad esempio, dalla moltiplicazione dei centri elettronici, nei diversi istituti.

Bisogna dire che contro questa soluzione razionale e corretta di un problema di così grave entità, i governi, da anni a questa parte, stanno esercitando una tale tenace resistenza che fa sospettare motivazioni inconfessabili anche più gravi del-

l'intenzione di preservare i propri centri di potere dalle forme del controllo democratico. Aspetto, questo, del problema che può anche essere proficuamente affrontato attraverso un riordinamento ed un potenziamento dei servizi di vigilanza.

La unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi realizza inoltre risultati di non trascurabile rilievo nella direzione di quella auspicata e attesa semplificazione dei rapporti tra datori di lavoro ed enti previdenziali, attualmente caratterizzati da una serie complessa di operazioni ripetitive. Al riguardo sembra utile richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di predisporre una indagine cognitiva finalizzata alla individuazione ed alla successiva eliminazione, con le necessarie iniziative legislative, di tutta una serie di particolarità e di eccezioni in materia di obbligo contributivo, che rende particolarmente onerosa sia l'azione di controllo dell'ente esattore, sia l'osservanza degli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame e che costituisce il punto di arrivo di un lavoro svolto da un gruppo, di esperti ampiamente rappresentativo, affronta con lineare e logica impostazione il problema della unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi nella sua interezza e globalità. Infatti, scartata l'ipotesi del ricorso a norme deleganti, la proposta stabilisce un preciso piano di attuazione immediata per quanto concerne gli aspetti che non comportano fasi preliminari dal punto di vista tecnico-organizzativo e prevede una data differita (1 gennaio 1978) per l'avvio della unificazione della riscossione per il settore agricolo e per l'INAIL, fissandone peraltro contestualmente i criteri per l'attuazione.

Altro punto importante della proposta di legge è quello relativo alla vigilanza che non può essere affidata — come da taluni sostenuto — attraverso la costituzione di un super-comitato ma da una commissione interparlamentare da noi proposta che non soffochi l'autonomia degli organi dirigenti degli istituti.

Tenendo presente la necessità — specie nell'attuale situazione economica — di arrivare a colpire le evasioni e a riorganizzare tutta la materia dell'accertamento e della contribuzione, ci auguriamo che la presente proposta di legge sia rapidamente e favorevolmente accolta dai due rami del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riscossione unificata).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all'accertamento ed alla riscossione unificata dei contributi di pertinenza delle proprie gestioni e di quelli dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo le norme indicate negli articoli seguenti e, in sostituzione del Servizio per i contributi agricoli unificati, all'accertamento e alla riscossione della contribuzione agricola secondo le norme per questa vigenti.

È soggetta all'accertamento e alla riscossione unificata ogni altra somma il cui versamento sia comunque connesso con i predetti contributi.

Le norme dettate per l'INAM in materia di accertamento e riscossione unificata dei contributi, di cui alla presente legge, si applicano anche alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

ART. 2.

(Rapporti tra gli Istituti).

I rapporti finanziari tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale da una parte e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dall'altra sono regolati in appositi conti correnti tenuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al tasso medio di rendimento, al netto degli oneri fiscali, dei conti correnti bancari e postali risultante dai rendiconti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi, i premi e le altre somme riscosse per conto degli altri istituti, indicati distintamente per ciascun istituto nei documenti di versamento, ovvero nelle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro nei casi di chiusura delle operazioni di conguaglio con saldo a loro credito, sono accreditati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sui conti correnti di cui al comma precedente con valuta:

a) pari a quella applicata dagli enti accettanti, nel caso di somme versate dai datori di lavoro;

b) pari alla data di scadenza di cui al primo comma dell'articolo 3, nel caso di conguaglio a credito dei datori di lavoro.

Le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale versano, fornendo dimostrazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, entro i giorni 10, 20 ed ultimo di ciascun mese, o giorni bancabili anteriori, le partite risultanti dai documenti di versamento o dalle richieste di rimborso ricevute rispettivamente nella prima, seconda e terza decade del mese precedente.

È facoltà, peraltro, degli istituti interessati di concordare diverse modalità.

I versamenti sono addebitati in conto corrente con valuta pari a quella applicata all'Istituto nazionale della previdenza sociale dagli enti incaricati dell'operazione.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro debbono essere approvati dai competenti organi di amministrazione e trasmessi dai presidenti degli istituti stessi ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro i termini di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Entro il 60° giorno antecedente tali termini l'Istituto nazionale della previdenza sociale fornisce all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i dati necessari a detti istituti per la redazione dei bilanci, desumendoli dalle informazioni contenute nelle denunce di cui al successivo articolo 5.

Sulla base delle stesse informazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, provvede a:

1) determinare le somme definitive di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a titolo di contributi e premi versati dai datori di lavoro;

2) accreditare o addebitare le differenze tra le somme come sopra determinate e quelle globalmente già accreditate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del secondo comma del presente articolo:

3) ripartire, tra gli istituti interessati, le somme riscosse a titolo di sanzioni civili, ammende, interessi di mora e interessi di dilazione in proporzione ai contributi di propria pertinenza riscossi nell'anno al netto delle prestazioni e di altre somme che i datori di lavoro sono tenuti a conguagliare con i predetti contributi e premi;

4) determinare la parte da porre a carico degli altri istituti a titolo di rimborso per le spese sostenute per gli adempimenti di cui alla presente legge. La misura del rimborso viene stabilita con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, sentiti i consigli di amministrazione degli istituti interessati.

La valuta delle operazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del comma precedente è fissata al giorno 30 giugno di ciascun anno cui si riferiscono. Per l'anno nel quale avrà inizio l'applicazione della presente legge, la valuta è riferita al periodo medio intercorrente tra l'inizio dell'applicazione e la fine dell'anno solare.

Gli interessi maturati sui conti correnti di cui al primo comma del presente articolo sono imputati con valuta 31 dicembre di ciascun anno.

Dopo l'emanazione del decreto che stabilisce la misura del rimborso delle spese di cui al punto 4 dell'ottavo comma del presente articolo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla liquidazione dei conti correnti con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le operazioni effettuate dalle proprie sedi fino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché per quelle di cui ai punti 2, 3 e 4 del citato ottavo comma del presente articolo. Il saldo è versato entro 15 giorni dalla data di liquidazione dall'Istituto che risulterà debitore.

ART. 3.

(Versamento dei contributi e premi).

I contributi e premi di cui alla presente legge e le altre somme che debbono essere corrisposte unitamente agli stessi debbono essere versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai datori di lavoro in-

teressati entro il giorno 25 del mese successivo a quello cui si riferiscono le retribuzioni determinate ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulle quali devono essere calcolati i contributi medesimi e sono portati a conguaglio con le prestazioni previdenziali e assistenziali che i datori di lavoro sono tenuti ad anticipare ai propri dipendenti.

Fermo restando quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per le aziende che adottano sistemi di paga diversi da quello mensile di calendario, la retribuzione imponibile sulla quale debbono essere calcolati i contributi da versare nel termine previsto dal precedente comma, è costituita dalle competenze principali ed accessorie di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, maturate, per ciascun lavoratore, nei singoli giorni del mese di calendario immediatamente precedente quello in cui deve essere effettuato il versamento stesso.

I versamenti di cui al primo comma devono essere eseguiti a mezzo di bollettini di conto corrente rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o mediante altro sistema di versamento stabilito dal consiglio di amministrazione dell'istituto stesso.

Nell'ambito di ciascun periodo di riferimento delle denunce di cui al successivo articolo 5 i datori di lavoro che nell'arco dello stesso periodo abbiano eseguito versamenti in misura superiore all'importo dei contributi dovuti per ciascun mese, possono conguagliare tali eccedenze sulle somme dovute per i mesi successivi compresi nel periodo oggetto della denuncia.

Ai contributi e premi di cui alla presente legge salvo quanto disposto agli articoli 13 e 15 si applica il termine di prescrizione fissato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Tale disposizione si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a pagare, oltre ai contributi, una somma aggiuntiva a titolo di sanzioni civili, in misura pari all'ammontare dei contributi non versati o versati in ritardo. È facoltà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ridurre tale somma aggiuntiva secondo criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione validi per tutti i contributi soggetti alla riscossione unificata.

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma del presente articolo, quando nei documenti di lavoro o nei libri contabili in possesso della azienda vengono rilevate registrazioni non rispondenti in tutto o in parte alla realtà nonché nei casi di denunce infedeli i responsabili sono puniti, se l'evasione contributiva mensile derivante dalle predette irregolarità è superiore a lire 10 milioni, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'evasione contributiva mensile è superiore a lire 20.000.000 la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un anno.

ART. 4.

*(Versamento dei contributi
per particolari categorie).*

Le norme di cui all'articolo 3 si applicano anche alle aziende private del gas e alle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati. Resta ferma la normativa vigente per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi di pertinenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie da parte del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, della Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova e della Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona restano in vigore le modalità prescritte negli articoli 3 e 8 della legge 22 marzo 1967, n. 161, e, salvo quanto previsto all'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, con legge 16 aprile 1974, n. 114, le disposizioni in materia di determinazione delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali ivi previste.

Ferme restando le norme di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, e successive modificazioni ed integrazioni, il versamento dell'importo dovuto dall'INAM alla Cassa mutua per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica sarà effettuato direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sono abrogati gli articoli 45 e 75 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvate con decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni e gli articoli 6, primo e secondo comma, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta in vigore per le amministrazioni dello Stato l'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

ART. 5.

(Denunce periodiche).

Il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati, delle retribuzioni individuali soggette a contribuzione, nonché tutti i dati necessari all'attuazione della presente legge, con la periodicità e le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, entro la fine del mese successivo a quello di scadenza del periodo cui la denuncia si riferisce.

I periodi di riferimento delle denunce di cui al precedente comma sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha la facoltà di differenziarli di provincia in provincia ovvero in relazione al settore di appartenenza delle aziende.

I datori di lavoro che dispongono o si servono di centri per la elaborazione automatica dei dati debbono fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie e i dati, di cui è prevista la denuncia direttamente sul supporto magnetico o meccanografico con le modalità, la periodicità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione aziendale.

Il datore di lavoro che non provveda nei termini stabiliti a presentare la denuncia dei lavoratori occupati, ovvero, nel caso di cui al terzo comma del presente articolo, i supporti magnetici o meccanografici, o denunci dati retributivi diversi da quelli effettivi è punito con una ammenda da lire 20.000 a lire 50.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad inviare a ciascun lavoratore, con periodicità annuale e con le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'istituto stesso. un

estratto conto contenente l'indicazione della retribuzione denunciata dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro 30 giorni dalla scadenza dei termini entro cui debbono essere presentate le denunce o i supporti magnetici o meccanografici, copia delle denunce stesse o un estratto dei predetti supporti, contenenti i dati di cui è prevista la denuncia. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce o dei supporti magnetici o meccanografici nel caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia o dell'estratto dei supporti riservata al lavoratore.

Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti è punito con l'ammenda di lire 20.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.

Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Restano ferme le norme concernenti l'obbligo del datore di lavoro di dare agli istituti di previdenza sociale le notizie necessarie per l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

ART. 6.

(Procedure di recupero dei contributi).

È attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la facoltà di concedere secondo le modalità di cui all'articolo 4, n. 24, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ai datori di lavoro, che non possano adempiervi in un'unica soluzione, rateazioni di pagamento della estinzione di debiti contributivi e dei relativi accessori, riguardanti oltre che le proprie gestioni anche quelle di pertinenza degli istituti per conto dei quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale stesso cura la riscossione dei contributi.

Il tasso degli interessi di dilazione è stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale tenuto presente il costo del denaro sul mercato finanziario.

È attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito di procedere

al recupero anche in via giudiziale, dei crediti per contributi e accessori di cui alla presente legge, secondo le norme e procedure previste per il recupero dei crediti dell'istituto stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per il recupero sia in via amministrativa che giudiziale, dei contributi e relativi accessori per i quali non sia iniziato, alla data di entrata in vigore della presente legge il procedimento giudiziale.

ART. 7.

*(Anagrafi dei datori di lavoro
e dei lavoratori assicurati).*

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono costituite le anagrafi dei lavoratori assicurati e dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di cui al precedente articolo 1.

Gli istituti di cui all'articolo 1 della presente legge sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno concordate con lo stesso istituto, i dati e gli elementi necessari per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma. Tali dati possono essere altresì richiesti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente ai datori di lavoro. Il datore di lavoro che non provveda entro i 30 giorni dalla richiesta a fornire i dati suddetti o fornisca dati diversi da quelli effettivi è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari a lire 20.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza.

Con decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale sarà disciplinato il coordinamento tra le anagrafi di cui al primo comma del presente articolo e l'anagrafe tributaria istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Gli adempimenti riguardanti l'iscrizione le variazioni, sospensioni e cessazione di attività dei datori di lavoro sono eseguiti presso gli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le aziende che operano con più stabilimenti, filiali, cantieri od altre dipendenze in diverse province possono essere autorizzate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ad accentrare gli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'istituto medesimo. Le autorizzazioni sono concesse alle condizioni e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e debbono riferirsi a tutta la contribuzione oggetto della riscossione unificata.

Sono valide le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo per le aziende di adeguarsi alle condizioni e alle modalità di cui al precedente comma.

La inosservanza da parte delle aziende di quanto stabilito ai commi quinto e sesto del presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione all'accentramento del versamento dei contributi.

ART. 8.

(Vigilanza).

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, i compiti di vigilanza in ordine all'accertamento e alla riscossione dei contributi, premi e relativi accessori di cui alla presente legge sono attribuiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, cui è altresì attribuito il potere di porre in essere i relativi atti interruttivi dei termini di prescrizione. A tal fine sono validi anche gli atti contenenti gli estremi dei periodi di parziale o totale omissione contributiva.

Ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a quelli temporaneamente distaccati o trasferiti ai sensi dei successivi articoli 15 e 16 addetti alla vigilanza, sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta od indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rappresentanze sindacali aziendali, dalle organizzazioni sindacali

dei lavoratori e degli istituti di patronato dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi ed assicurativi e all'erogazione delle prestazioni.

I predetti funzionari possono anche esercitare tutti gli altri poteri spettanti in materia di previdenza ed assistenza sociale all'ispettorato del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'istituto; essi devono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che impediscano ai funzionari addetti alla vigilanza l'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, o che forniscano notizie errate od incomplete sono tenuti a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari a lire 20.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I funzionari dell'istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazioni che venisse a loro conoscenza. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000, salvo che non si tratti di reato più grave.

Le intimazioni dell'ispettorato del lavoro in materia di previdenza ed assistenza sociale hanno valore interruttivo dei termini di prescrizione. Al personale dell'ispettorato del lavoro e a quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che esplichino attività ispettiva fuori dell'ufficio spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di durata e di distanza stabiliti dalle norme generali in materia.

ART. 9.

(Inquadramento e contenzioso).

È attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito della classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme di previdenza e di assistenza sociale.

I ricorsi amministrativi in materia di inquadramento dei datori di lavoro e dei contributi oggetto della presente legge, ivi compresi quelli relativi alla sussistenza dei rapporti di lavoro, sono decisi dai comitati provinciali, competenti per territorio, del-

l'Istituto nazionale della previdenza sociale e debbono essere presentati entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato del provvedimento.

Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'istituto, che ha adottato il provvedimento. La decisione deve essere pronunciata dal competente comitato entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Avverso la decisione del comitato provinciale è ammesso ricorso al comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da presentarsi tramite la sede provinciale dell'istituto che ha adottato il provvedimento, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione del ricorso in prima istanza o della scadenza del termine entro cui la decisione stessa doveva essere pronunciata. Il ricorso in seconda istanza deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione; in caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Nelle controversie in sede giudiziaria riguardanti le materie di cui al presente articolo l'Istituto nazionale della previdenza sociale agisce in giudizio anche per conto degli istituti gestori delle forme di previdenza e di assistenza sociale i cui contributi sono riscossi insieme a quelli dovuti allo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per quanto concerne il contenzioso relativo alla contribuzione dovuta dagli esercenti attività commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni e dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, la decisione in prima istanza spetta ai comitati provinciali ed in seconda istanza ai comitati di vigilanza delle rispettive gestioni. Le impugnative vanno presentate nei termini previsti nei commi precedenti.

A decorrere dalla data indicata al secondo comma dell'articolo 12 i ricorsi riguardanti la contribuzione dovuta dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dai rispettivi concedenti, già riscossa dal servizio per i contributi agricoli unificati, sono decisi in prima istanza dai comitati provinciali ed in seconda istanza dal comitato di vigilanza della relativa gestione. Le impugnative van-

no presentate nei termini previsti nei commi precedenti; è abrogato il nono comma dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento di inquadramento del datore di lavoro emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 10.

(Inquadramento settore agricolo).

A decorrere dalla data indicata al secondo comma dell'articolo 12, le disposizioni di cui ai primi cinque commi ed all'ultimo comma del precedente articolo 9 si applicano anche in materia di inquadramento dei datori di lavoro agricoli e di contenzioso amministrativo riguardante la previdenza ed assistenza relativa a rapporti di lavoro in agricoltura.

I lavoratori dipendenti dai datori di lavoro inquadrati nel settore agricolo devono essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

Nel caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma, il comitato speciale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti provvederà direttamente ad apportare agli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti le modifiche necessarie a far sì che le risultanze degli elenchi stessi siano conformi alle norme medesime.

ART. 11.

(Archivi).

Le denunce di cui all'articolo 5 della presente legge, gli atti riguardanti i lavoratori assicurati, e tutti gli altri documenti stabiliti per l'assolvimento degli obblighi contributivi in base alle norme vigenti in materia di previdenza e di assistenza sociale debbono essere conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per almeno tre anni dalla data in cui i dati in essi contenuti, necessari per la determinazione delle prestazioni previdenziali e per l'aggiornamento delle posizioni contributive aziendali, siano stati acquisiti negli archivi magnetici dello stesso istituto, le cui risultanze sono valide a tutti gli effetti probatori nei processi civili, penali e amministrativi.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 12.

(Decorrenza procedura unificata).

Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto attiene la materia afferente all'INAIL, per la quale la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1978.

Per quanto concerne i contributi già riscossi dal servizio per i contributi agricoli unificati, le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Artigiani ed esercenti attività commerciali).

I contributi assicurativi dovuti dagli artigiani ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni e dagli esercenti attività commerciali ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere riscossi, a scadenze trimestrali solari, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a mezzo appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dallo stesso Istituto ed altro idoneo sistema di versamento stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora l'INPS si avvalga della facoltà di cui al primo comma, l'obbligo contributivo si intenderà adempiuto nei termini se il versamento dei contributi di cui al presente articolo sia stato effettuato entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale essi si riferiscono.

Nel caso vengano usati i bollettini di cui al primo comma del presente articolo, i contributi afferenti periodi anteriori alla iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre solare anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini stessi e le relative somme accessorie, sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in 4 rate trimestrali senza aggravio di interessi di dilazione. A domanda, l'Istituto può concedere un mag-

gior numero di rate ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

Resta comunque ferma la possibilità per l'INPS di iscrivere i contribuenti resisi morosi in ruoli esattoriali; per la riscossione di tali ruoli spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio vigente nel comune, aumentato del 50 per cento.

Restano confermate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, nonché negli ultimi due commi dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1966, n. 613.

La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 22 luglio 1966, n. 613, è interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari di impresa artigiana e commerciale alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1897, e dai relativi ricorsi.

In caso di ritardo o di omissione del versamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi di cui al presente articolo si applicano le penalità previste al precedente articolo 3.

ART. 14.

(Versamento dei contributi agricoli).

I contributi previdenziali ed assistenziali, già riscossi dallo SCAU, dovuti dai datori di lavoro agricoli per i lavoratori agricoli dipendenti e categorie ad essi assimilate, possono essere riscossi in 4 rate per ciascun anno di competenza dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a mezzo bollettini di conto corrente postale predisposti dallo stesso istituto od altro idoneo sistema di versamento stabilito dal consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; la scadenza delle rate è fissata, per le prime 3, al 30 giugno, al 30 settembre, 31 dicembre di ciascun anno di competenza, e per l'ultima al 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza.

Qualora l'INPS si avvalga della facoltà di cui al primo comma, l'obbligo contributivo si intenderà adempiuto nei termini se il versamento dei contributi di cui al presente articolo sia stato effettuato entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza di ciascuna rata.

Resta, comunque, ferma la possibilità per l'INPS di iscrivere in ruoli esattoriali, dopo la scadenza dell'ultima rata, l'impor-

to dei contributi non versati alle rispettive scadenze e le relative somme accessorie; per la riscossione di tali ruoli spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio vigente nel comune, aumentato del 50 per cento

A decorrere dalla data indicata al 1° comma dell'articolo 12 della presente legge i contributi stabiliti dalla vigente legislazione in cifra fissa per ogni giornata di lavoro sono trasformati, con decreto del Ministro del lavoro da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge in cifra percentuale sulle retribuzioni medie provinciali, determinate, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni. Tali contributi al pari di quelli che in base alla vigente legislazione sono già applicati in cifra percentuale sulle retribuzioni medie provinciali sono calcolati con riferimento alla situazione vigente al 30 ottobre dell'anno precedente quello cui i contributi medesimi si riferiscono.

Ai contributi di cui al precedente (o al primo) comma non si applicano i provvedimenti agevolati già disposti in attuazione dell'articolo 15 secondo comma del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dalla data indicata al secondo comma dell'articolo 12.

Il termine prescrizione di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si applica anche ai contributi di cui al presente articolo.

In caso di ritardo o di omissione del versamento dei contributi di cui al presente articolo si applicano le penalità previste al primo comma del precedente articolo 3.

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, che dispone l'estensione a tutto il territorio montano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, deve essere interpretato nel senso che tale estensione si riferisce alle sole agevolazioni fiscali e non anche a quelle relative ai contributi agricoli unificati.

I lavoratori agricoli dipendenti possono essere iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni nei limiti dell'anno in corso e dei nove anni precedenti.

Il termine di cui al presente comma è interrotto dalla richiesta di avviamento che

il datore di lavoro agricolo è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, dalla domanda di iscrizione nei predetti elenchi inoltrata dal lavoratore ai sensi dell'articolo 8 dello stesso decreto-legge, nonché dai ricorsi amministrativi avverso le risultanze degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

ART. 15.

(Coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

I contributi dovuti dai concedenti fondi a mezzadria o a colonia per le assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi, nonché per l'assistenza farmaceutica e per l'assistenza malattia ai pensionati, sono accertati e riscossi contestualmente ai contributi dovuti per le assicurazioni per la invalidità e vecchiaia e contro gli infortuni sul lavoro e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, con le modalità previste dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai contributi relativi alle assicurazioni malattia e tubercolosi nonché all'assistenza farmaceutica ed all'assistenza malattia ai pensionati continuano ad applicarsi le agevolazioni fiscali previste per i contributi agricoli unificati dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

L'accertamento dei coloni e mezzadri soggetti all'obbligo delle assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi è effettuato con le modalità previste dalle disposizioni della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e dell'articolo 63 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La Commissione provinciale di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è integrata da un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le norme di cui al precedente comma si applicano a decorrere dalla data indicata dal secondo comma dell'articolo 12.

Le disposizioni di cui ai primi cinque commi dell'articolo 14 si applicano anche ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti.

I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di tre anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati; non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regoliz-

zazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

Per le prescrizioni non esaurite alla data di entrata in vigore della presente legge nulla è innovato qualora siano trascorsi più di tre anni, qualora, invece, alla data di entrata in vigore della presente legge siano trascorsi meno di tre anni i contributi si prescrivono al termine di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di ritardo o di omissione del versamento dei contributi di cui al presente articolo si applicano le penalità previste al precedente articolo 3.

L'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per periodi progressi è consentita limitatamente a quei periodi per i quali la riscossione dei contributi non sia preclusa dall'intervenuta prescrizione.

ART. 16.

(Contributi INAIL).

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la tariffa dei premi e dei contributi relativi alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è costituita da una aliquota percentuale delle retribuzioni dei lavoratori assoggettati all'assicurazione stessa, determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La tariffa è a carico del datore di lavoro ed è determinata per un triennio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali rappresentate al CNEL. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto è emanato entro il 30 settembre 1977.

Il contributo è differenziato per settori produttivi in rapporto al relativo rischio medio nazionale ed è dovuto con la periodicità e modalità previste dalla presente legge per l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi.

Possono essere previste aliquote differenti ovvero differenti criteri ai quali commisurare il contributo per gli studi medici privati che abbiano alle dipendenze tecnici di radiologia medica e per le persone assicu-

rate che non abbiano un rapporto di dipendenza.

I contributi commisurati ad elementi diversi dalla retribuzione del lavoratore sono dovuti con la periodicità e le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale provvede alla loro riscossione mediante bollettino di conto corrente postale predisposto dallo stesso Istituto od altro sistema di versamento di cui al precedente articolo 3.

Per i contributi commisurati ad elementi diversi dalla retribuzione del lavoratore valgono, in quanto applicabili, le norme previste dalla presente legge.

Nella compilazione delle denunce periodiche di cui all'articolo 5 della presente legge il datore di lavoro deve indicare i lavoratori assoggettati all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di mancata o irregolare denuncia il datore di lavoro è tenuto al pagamento della somma di lire 20.000 per ciascun lavoratore cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I dati di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, debbono essere trasmessi anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I datori di lavoro, i quali, dopo essere incorsi nell'inadempienza prevista al sesto comma del presente articolo, incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti dovuti, a rimborsare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'ammontare delle prestazioni liquidate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti che non siano stati indicati fra i lavoratori compresi nell'obbligo dell'assicurazione infortuni.

Ai fini delle disposizioni del precedente comma si considerano come prestazioni liquidate, le indennità per inabilità temporanea e la rendita per inabilità permanente o per morte, dovute dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per un periodo massimo di 12 mesi.

In quanto incompatibili con le norme di cui alla presente legge sono abrogati gli

articoli 12, 23, 28, 30, 33, 34, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 153, 154, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

ART. 17.

(Fondi speciali di previdenza).

Nulla è innovato in materia di accertamento e riscossione dei contributi di pertinenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara e degli altri Fondi speciali di previdenza sostitutivi ed integrativi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 18.

(Scioglimento dello SCAU).

A decorrere dalla data di cui all'articolo 12 i compiti e le funzioni del Servizio contributi agricoli unificati sono assunti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che subentra in tutte le sue attività e passività risultanti alla data medesima; con la stessa decorrenza è soppressa la commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75; i compiti della commissione centrale sono devoluti al comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, tranne quelli previsti all'articolo 11, quinto comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, ed all'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 459, che sono trasferiti al Comitato vigilanza della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

ART. 19.

(Trasferimento del personale).

Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro trasferisce all'INPS, che li inserisce nelle corrispondenti qualifiche in aumento del proprio organico, tutti i dipendenti del Servizio contributi agricoli unificati.

Con lo stesso o con altro decreto da emanarsi entro la stessa data, il Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i competenti organi degli enti interessati e le Confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori più rappresentative individua il personale addetto alla data del 31 dicembre 1976 ai servizi centrali e periferici di vigilanza, accertamento e riscossione dei contributi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e lo trasferisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In aggiunta al personale anzidetto, sono trasferiti all'INPS i dipendenti dell'INAM e dell'INAIL che, alla data del 31 dicembre 1976 non fossero più addetti ai servizi sopra indicati a condizione che abbiano prestato nei precedenti 5 anni, almeno 4 anni di servizio nei suddetti servizi contributivi e presentino domanda di trasferimento dagli enti di provenienza all'INPS entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero dei posti relativo al personale trasferito in base ai precedenti due commi è portato dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo comma del presente articolo e nelle corrispondenti qualifiche, in aumento dell'organico dell'INPS e in detrazione degli organici INAM ed INAIL.

Gli organi dell'INPS dell'INAM e dell'INAIL sono autorizzati a concordare l'immediato utilizzo di unità di personale indispensabile per il rapido avvio della riscossione unificata con la forma del comando, nonché di eventuali dotazioni strumentali di lavoro.

ART. 20.

(Trattamento personale trasferito).

Il personale dei tre enti di cui all'articolo 18, trasferito all'INPS sarà inquadrato ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma della legge 20 marzo 1975, n. 70. Sono garantiti i trattamenti di quiescenza e di previdenza previsti dai rispettivi ordinamenti per il personale trasferito. Il trattamento di previdenza si intende garantito mediante la iscrizione al fondo integrativo di previdenza per il personale dell'INPS cui l'ente di provenienza verserà i contributi relativi ai

servizi o periodi riconosciuti utili a ciascun dipendente trasferito e versati nei fondi integrativi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nonché i relativi interessi composti al saggio annuo del 3 per cento dal 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente quello del trasferimento del personale.

Per il Servizio contributi agricoli unificati l'iscrizione di tutti i dipendenti al fondo integrativo dell'INPS si assolve con il passaggio di tutte le disponibilità esistenti nell'apposito fondo di previdenza del Servizio stesso al Fondo integrativo dell'INPS.

È altresì versato all'INPS l'importo delle indennità di anzianità maturato alla data del trasferimento.

ART. 21.

È istituita una commissione di parlamentari con il compito della vigilanza sugli istituti o enti di previdenza.

La Commissione di cui al comma precedente ha il compito, tra l'altro, avvalendosi anche della collaborazione degli organi degli istituti o degli enti interessati, di:

a) vigilare sul corretto utilizzo dei fondi e delle riserve, nonché sull'equilibrio delle gestioni;

b) promuovere misure che facilitino lo snellimento delle procedure e la maggiore celerità di erogazione delle prestazioni;

c) studiare e promuovere quanto altro possa favorire la più rapida trasformazione del sistema pensionistico in sistema di sicurezza sociale.

La Commissione è composta da 18 membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, in misura proporzionale alla loro consistenza.